

STATUTO UNIONE DI COMUNI “CAMPIDANO CENTRALE”

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione di Comuni Campidano Centrale".
- 2 L'Unione è composta dai Comuni di :Samassi, Sanluri, Serramanna, Serrenti
- 3 L'adesione degli altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra dimensione dell'Unione.

Art. 2

Finalità dell'Unione

- 1.L'Unione è Ente locale costituito da più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
- 2.L'Unione di Comuni Campidano Centrale, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
- 3.L'Unione di Comuni Campidano Centrale, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
- 4.L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di propria pertinenza, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a)- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
 - b)- favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c)- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d)- esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
 - e)- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai quindici anni.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione ha la propria sede all'interno del territorio dell'Unione ed è individuato dal Consiglio dell'Unione

2. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, sino a che gli enti fondatori e gli altri che dovessero aderire in futuro decideranno di scioglierla.

2. In caso di fusione o di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che la hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dei Comuni interessati, e salvi i diritti dei terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:

a)- all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

b)- ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.

3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b.

4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Sanluri.

Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza previste al 4° comma dell'art. 6 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il recesso diviene operativo dal 31.12 dell'anno in cui il recesso stesso viene deliberato

2. Nell'ipotesi di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è riaffidata ai recedenti.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 9 del presente statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata (ad eccezione dei servizi statali demandati per la concreta attuazione ai Comuni, quali servizio stato civile, anagrafe ecc.), nonché la gestione, diretta o indiretta di servizi pubblici locali.

2. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi ex novo.

3. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunale.

Art. 9

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli Comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni e/o dei servizi senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

Art. 10 Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

Capo II - Il Consiglio

Art. 11

Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 12

Composizione

- a) Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati, nonché di due Consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti; i Consiglieri sono nominati con voto limitato in rappresentanza delle rispettive maggioranze e minoranze consiliari.
- b) Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i Sindaci aderenti all'Unione.
- c) Il Presidente nomina i membri della Giunta tra cui il Vice Presidente. Gli stessi devono essere nominati fra i Consiglieri dell'Unione in numero massimo non superiore ad $\frac{1}{3}$, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri. Dovrà essere garantita a ciascun Comune dell'Unione la rappresentanza in Giunta, fermo restando la possibilità di scegliere i rimanenti Assessori anche al di fuori dei Consiglieri dell'Unione ma comunque tra i Consiglieri eletti in ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, Sindaci compresi.
- d) Non possono essere nominati Assessori dell'Unione coloro che ricoprono la carica di Assessore Comunale.
- e) Il Consiglio nomina il Presidente del Consiglio che dovrà essere persona diversa dal Presidente dell'Unione, da scegliersi tra gli altri componenti del Consiglio.
- e) La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune del Sindaco anziano che la convoca e la presiede.
- f) Per sindaco anziano si intende colui che ha svolto la carica di Sindaco per un maggior numero di anni
- g) Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente dell'Unione e del Presidente del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, all'individuazione della sede dell'Unione, all'approvazione della definitiva denominazione dell'Unione e del presente Statuto con la maggioranza e le modalità previste dal 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000
- g) In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi della lettera a).
- h) Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato
2. Esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1 Per le dimissioni dalla carica di consigliere trova applicazione la normativa previste per i consigli comunali.
- 2 La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.
- 3 Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, il consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza fra i propri membri nel consiglio dell'Unione.

Capo III – Il Presidente e la Giunta

Art. 15

Nomina del Vice Presidente e degli Assessori

1. Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua nomina: Nella stessa seduta dà inoltre comunicazioni al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente ai sensi del comma 1.

Art. 16

La Giunta

1. La Giunta elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42 lett. i) e l) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente, presiede la Giunta, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 20

Principi della partecipazione

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni Campidano Centrale, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4 I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

Art. 21

DIFENSORE CIVICO NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio dell'Unione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
3. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio dell'Unione che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Non può essere nominato Difensore Civico chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
5. Non possono essere nominati Difensore Civico coloro che abbiano partecipato alle ultime competizioni elettorali, sia comunali che provinciali.

6. Il Difensore Civico deve possedere un titolo di studio non inferiore al Diploma di Scuola Media Superiore

Art.22

Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio dell'Unione dei Comuni a provvedere

Art.23

Funzioni

- 1 Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici dell'Ente Unione dei Comuni nonché dei singoli Comuni appartenenti all'Unione allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e degli Statuti Comunali, dei regolamenti nonché il rispetto dei diritti dei cittadini
- 2 Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto od i regolamenti.
- 3 Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nella forma della legge
- 4 Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Art.24

Facoltà e prerogative

- 1 L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione dell'Ente, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- 2 . Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Unione, dei singoli Comuni costituenti l'Unione e dei concessionari di pubblici servizi.
- 3.Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Art.25

Relazione annuale

- 1.Il Difensore Civico presenta ogni anno ,entro il mese di aprile, al Consiglio dell'Unione ed ai Consigli Comunali dei singoli Comuni, a ciascuno per la parte di competenza la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le

illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Art.26
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è pari a quella corrisposta agli Assessori dell'Unione dei Comuni

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27
Principi

- 1.L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
- 2.L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
- 3.Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
- 4.L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
- 5.A tal fine, l'Unione di Comuni Campidano Centrale assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art. 28
Organizzazione degli uffici dei servizi

- 1.Lo schema organizzativo degli uffici e la dotazione organica del personale sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, mediante il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2.Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
- 3.Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Art. 29
Direzione dell'organizzazione

- 1.L'Ente può procedere alla nomina di un Direttore Generale cui affidare la direzione complessiva dell'Ente stesso. In caso di nomina il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Direttore:
 - a)- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive che gli verranno impartite dal Presidente

b)- sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili di settore attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi

c) – predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione

d)- concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi , anche mediante gli l'individuazione di forme alternative di gestione

e) -coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione

f)- coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

2.L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, al Segretario dell'Unione o al Segretario di un Comune aderente all'Unione. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

3 L'incarico di Direttore dell'Unione viene conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili.

4 .La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento dell'attività amministrativa.

Art. 30

Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione dei settori

1.Gli incarichi di direzione di settore sono conferiti a funzionari di adeguata qualifica e congrua capacità a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, ove nominato, per un periodo massimo di 3 anni, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

2.L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 31

Funzione della direzione di settore

1.I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2.Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Direttore, ove esista, o al Segretario in caso contrario una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento di tali obiettivi, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.

3.Ai responsabili di settore competono le funzioni e le responsabilità previste all'art. 107 del d. lgs.n. 267/2000.

4.I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo dei fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle unità organizzative che dipendono da

loro. Il responsabile di settore può avocare a sé l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

Art. 32

Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.

2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.

4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

Art. 33

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali che aderiscono all'Unione, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente, economica e trasparente.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e/o parziale. L'Unione e gli stessi Comuni a seconda delle specifiche necessità possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'Unione ritenga di doversi avvalere del personale dei Comuni per l'affidamento delle funzioni dirigenziali può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 34

Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione sentiti i Sindaci e la Giunta, d'intesa con l'Agenzia. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.

2. Il Segretario, oltre i compiti spettantigli per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva, nel caso in cui non risulti nominato il Direttore Generale, nella attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, ed a tal fine

compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento dell'attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti

3. Salve le competenze di legge, in assenza di nomina del Direttore Generale il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative, e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

4. Il Segretario esercita le funzioni attribuite al segretario comunale a norma dell'art. 97 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.

6. Dietro impulso del Presidente, il Segretario predispone ed aggiorna, oltre ai regolamenti di cui al precedente comma, altresì schemi di bando di gara e di concorso, norme generali per la predisposizione di capitolati d'oneri-tipo per l'affidamento di servizi pubblici locali nonché le linee guida occorrenti ai responsabili dei settori per l'esercizio delle attività di loro competenza con riguardo all'attività contrattuale dell'Ente di maggiore ricorrenza che non trovino già un'autonoma e soddisfacente disciplina nell'apposito regolamento.

7. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

8. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.

9. È fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti locali.

Art. 35

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, è titolata ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 5 e dall'art. 20 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e secondo quanto disposto dagli articoli 112 e 114 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 36

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1.L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2.Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.

3.I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

4.Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5.I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizione del regolamento di contabilità.

6.Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7.L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 46, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Art.38

Gestione finanziaria

1.Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2.Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

3.In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

4.Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

5.Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 39

Revisione economica e finanziaria

1.Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.

2.Il collegio è scelto ai sensi dell'art.234, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3.I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4.Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5.I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 40

Controllo economico della gestione

1.Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 41

Servizio di tesoreria

- 1.Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un istituto cassiere.
- 2.L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt. 149 e 210 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Art. 42

Atti regolamentari

1.Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione si avvarrà dei regolamenti attuativi del Comune ove ha sede l'Unione, purchè compatibili con le norme contenute nel presente Statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

2.La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 43

Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1.Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno 2003, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.

2.Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art. 36 comma 3, stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 44

Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e maggioranza indicate al 4° comma dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo, entro trenta giorni dal ricevimento con le procedure e maggioranza indicate al comma precedente

. Si intende approvata, quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione o abrogazione statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'atto di ratifica statutaria.

3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.

4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta pubblicato nel BURAS.